

COMUNE DI CHIAVENNA

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

- n. 46 del 07.06.1991, esecutiva (CO.RE.CO. n. 8076 del 31.10.1991)
- n. 83 del 25.09.1991, esecutiva (CO.RE.CO. n. 7798 del 22.10.1991)
- n. 93 del 11.10.1991, esecutiva (CO.RE.CO. n. 8077 del 31.10.1991)
- n. 95 del 15.10.1991, esecutiva (CO.RE.CO. n. 8078 del 31.10.1991)

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazioni:

- n. 22 del 10.03.1995, esecutiva (CO.RE.CO. n. 36808 del 11.07.1995)
- n. 34 del 06.06.1995, esecutiva (CO.RE.CO. n. 36807 del 11.07.1995)

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1. Il Comune

1. Il Comune di Chiavenna, elevato al rango di Città con Regio Decreto del 20 novembre 1941, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi, in armonia con i principi della Costituzione repubblicana.

Articolo 2. Territorio e stemma

1. Il Comune è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori dell'area urbana e dei nuclei di Campedello, S.Carlo, Loreto, S.Giovanni, Pianazzola, Bette, Uschione e Tanno.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma concessi con D.P.R. del 7 agosto 1990. Lo stemma "di rosso, all'aquila di nero, linguata di rosso, coronata con corona alla antica di tre punte, d'argento, afferrante all'altezza degli ingegni, posti all'insù e volti verso i fianchi dello scudo, due chiavi di argento, decussate, con impugnature quadrifogliate, munite di cinque fori del campo, la chiave in sbarra attraversante. Ornamenti esteriori da Città."

Articolo 3. Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

Articolo 4. Cultura e tradizioni

1. Richiamandosi alle proprie origini di libero comune e alla sua storia intessuta di scambi e rapporti con le più diverse culture d'Europa e d'Italia, il Comune promuove lo sviluppo del proprio patrimonio culturale e di tradizioni, di cui intende favorire l'arricchimento anche attraverso forme d'incontro e di dialogo con le altre culture.

Articolo 5. Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento ai minori, agli inabili ed agli invalidi e agli anziani, avvalendosi anche delle associazioni di volontariato.

Articolo 6. Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 7. Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità del servizio al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo della piccola industria e dell'artigianato, adottando iniziative atte a stimolarne l'attività e a favorire l'associazionismo.
3. Favorisce e sostiene lo sviluppo del turismo, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata gestione delle attrezzature e dei servizi in un corretto equilibrio fra le finalità economiche e quelle culturali dell'offerta turistica.

Articolo 8. Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, nei rispettivi settori di interesse, l'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 9. Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, stabilendo anche rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I I consiglieri comunali

Articolo 10. Il consigliere comunale

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta il Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle attività svolte, sono stabiliti dalla legge.

Articolo 11. Doveri del consigliere

1. Il consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fa parte.
2. Il consigliere comunale che, senza giustificato motivo, non interviene ad una intera sessione ordinaria è dichiarato decaduto.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, trascorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 12. Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Egli ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende o enti da esso dipendenti tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge.
4. Le forme e le modalità per l'esercizio del diritto di cui al comma due sono disciplinate dal regolamento.

Articolo 13. Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal medesimo al Consiglio. Non necessitano di presa d'atto e sono irrevocabili.
2. Entro venti giorni dalla data di presentazione il Consiglio comunale, opportunamente convocato, provvede alla surroga del consigliere, nominando il primo dei non eletti nella lista di appartenenza del consigliere dimissionario.
3. Il Consigliere nominato entra in carica non appena adottata la deliberazione di Consiglio.
4. La medesima procedura di cui ai commi 2. e 3. si applica in tutti i casi in cui la legge e lo Statuto prevedono la decadenza dalla carica di consigliere.
5. La sospensione di un consigliere e la nomina del supplente è regolata dalla legge.

Articolo 14. Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano il consigliere che nelle elezioni comunali ha riportato il maggior numero di voti, sommando i voti di lista con quelli di preferenza.

Articolo 15. Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti da due o più consiglieri. Si possono costituire gruppi di un consigliere solo se questi fa' riferimento ad un partito politico presente a livello nazionale e con rappresentanza parlamentare. Diversamente il consigliere entra a far parte del gruppo misto.
2. I gruppi consiliari nominano il capigruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per lo svolgimento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze e la consistenza numerica.
4. La conferenza dei capigruppo può essere richiesta dal Sindaco o da due o più capigruppo ove se ne ravvisi la necessità. Le funzioni della conferenza sono stabilite dal regolamento.

CAPO II Il Consiglio comunale

Articolo 16. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune. Il Consiglio Comunale di Chiavenna è composto da sedici membri eletti e dal Sindaco che lo presiede.

2. Le competenze del Consiglio sono relative ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:
- a) lo Statuto comunale e quello degli enti e delle aziende speciali; i regolamenti; l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi; le relazioni previsionali e programmatiche; i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche; i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni; i conti consuntivi; i piani territoriali ed urbanistici; i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, nonché le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere in tali materie;
 - c) le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia; la costituzione e la modifica di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme di funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi; la costituzione di istituzioni e di aziende speciali; la concessione di pubblici servizi; la partecipazione del Comune a società di capitale; l'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione di beni e di servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari; le relative permutate; gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione, e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzione e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Le nomine proposte devono essere accompagnate dalla firma per accettazione del nominando e da dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti sopra citati non possono essere adottate dalla Giunta in via d'urgenza, salvo quelli attinenti alle variazioni di

bilancio, da sottoporre comunque entro 60 giorni al Consiglio per la ratifica, pena la decadenza.

4. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 17. Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti. E' da considerarsi sessione ordinaria.
2. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale e lo presiede sin dalla sua prima adunanza.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza il Consiglio comunale viene convocato in via sostitutiva dal Prefetto.
4. La seduta è pubblica ed alle votazioni per la convalida possono partecipare anche i consiglieri delle cui cause ostative si discute.
5. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono regolate dalla legge.
6. Il consigliere ha tempo 10 giorni per rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. Solo dopo tale termine e ove non vi abbia provveduto può esserne dichiarata la decadenza.
7. Nella prima adunanza del Consiglio comunale il Sindaco comunica i componenti della Giunta comunale nominati, tra i quali il vicesindaco, unitamente agli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento tali indirizzi generali.

Articolo 18. Sessioni e convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e la formulazione dell'ordine del giorno.
2. Il Sindaco deve convocare i consiglieri con avviso scritto.
3. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato al domicilio dei consiglieri:
 - a) almeno 5 giorni interamente liberi prima dell'adunanza, qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 3 giorni interamente liberi prima dell'adunanza, quando si tratti di sessione straordinaria;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
Nei casi d'urgenza e per gli oggetti aggiunti la trattazione può essere rinviata al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

4. Il Consiglio comunale si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, per l'approvazione del bilancio di previsione e per quella del conto consuntivo.
5. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale in sessione straordinaria anche su proposta della Giunta o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In tali casi l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla data della delibera della Giunta o di presentazione della richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, previa diffida, vi provvede il Prefetto.

Articolo 19. Validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati al comune.
2. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di quattro consiglieri.
3. Il Consiglio comunale non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non sia presente la metà dei consiglieri assegnati.
4. Ai fini della validità delle sedute non vengono computati gli assessori non facenti parte del Consiglio.

Articolo 20. Validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) gli astenuti;
 - b) le schede bianche e quelle nulle.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 21. Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. E' ammessa la possibilità di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, purché non venga disturbato lo svolgimento della seduta.
2. Il regolamento precisa i casi in cui le sedute devono essere segrete.

Articolo 22. Votazioni

1. Le votazioni avvengono con voto palese ove non diversamente previsto dalla legge o dal regolamento.
2. Sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Articolo 23. Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per il migliore esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi di commissioni consiliari costituite dai componenti il Consiglio stesso, con rappresentanza proporzionale, garantendo comunque quella di tutti i gruppi. Il Sindaco e gli assessori, se consiglieri, possono far parte delle commissioni.
2. Le commissioni vengono distinte in permanenti, temporanee e speciali. Tra queste ultime rientrano le commissioni d'inchiesta.
3. Il regolamento definisce le commissioni e la loro organizzazione.
4. Le commissioni hanno solo potere consultivo.
5. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta e dagli enti dipendenti dal comune notizie, informazioni, dati, atti. Non può essere opposto alle commissioni il segreto d'ufficio. I componenti delle commissioni sono tenuti però al segreto.
6. Le commissioni consiliari permanenti hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali.
7. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni di cui non fanno parte, senza però diritto di voto.
8. Le commissioni eleggono il proprio presidente, il vicepresidente ed il segretario.
9. Le commissioni:
 - a) a richiesta del Sindaco, della Giunta o di singoli assessori esprimono pareri, non vincolanti, in ordine alle iniziative sulle quali è ritenuta opportuna una preventiva consultazione;
 - b) possono elaborare proposte da sottoporre alla Giunta o al Consiglio;
 - c) possono, nei limiti delle loro competenze, compiere studi ed elaborare statistiche. Dai verbali delle commissioni devono risultare i pareri ed il voto conclusivo.
10. Le commissioni vengono convocate dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di un terzo dei loro componenti, della maggioranza del Consiglio, del Sindaco o della maggioranza della Giunta.

11. Per la validità della seduta deve essere presente la metà dei membri assegnati alla commissione.
12. Alle sedute delle commissioni possono presenziare tutti i consiglieri, tranne nei casi in cui la maggioranza dei componenti decida diversamente.
13. In caso di inadempienze, di assenze ingiustificate, di surrogazioni il Consiglio comunale interviene con le decisioni ritenute più idonee.
14. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni tecniche delle quali possono far parte persone estranee al Consiglio.

Capo III La Giunta comunale. Il Sindaco

Articolo 24. Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da quattro assessori. Gli assessori possono essere scelti anche fra cittadini che non fanno parte del Consiglio, in possesso comunque dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

Articolo 25. Ineleggibilità e incompatibilità alle cariche di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. La carica di Sindaco è inoltre incompatibile con quelle di Presidente di Comunità montana e di assessore della Comunità Montana della Valchiavenna.

Articolo 26. Durata in carica del Sindaco e della Giunta comunale

1. La durata in carica del Sindaco e della Giunta comunale è regolata dalla legge.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1. trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

Articolo 27. Revoca del Sindaco e della Giunta

1. La Giunta risponde del proprio operato al Sindaco.
2. La mancata approvazione di una proposta della Giunta non comporta l'obbligo delle dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano dalla carica solo in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione deve essere approvata con voto palese e per appello nominale dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.
4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Essa è notificata in via giudiziale agli interessati.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza del Sindaco e della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 28. Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente, unitamente al Sindaco, degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco. Il Sindaco può sempre revocare e sostituire uno o più membri della Giunta. Tali revoche e sostituzioni sono comunicate al Consiglio.

Articolo 29. Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Alla Giunta competono tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dal presente Statuto non siano riservati al Consiglio, al Sindaco o al segretario.

3. La Giunta riferisce al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo e tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità.
4. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio. In particolare:
 - a) predispone programmi, indirizzi, previsioni di bilancio;
 - b) predispone, avvalendosi delle commissioni interessate, e presenta al Consiglio i regolamenti previsti da leggi e dal presente Statuto;
 - c) approva disegni e proposte di provvedimenti.

Articolo 30. Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. E' validamente riunita quando sia presente la metà più uno dei membri in carica. Di norma le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 22 del presente Statuto. Delibera a maggioranza assoluta dei votanti. Non si computano fra i votanti gli astenuti e le schede bianche e nulle.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Alle sedute pubbliche possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire.

Articolo 31. Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, nonché all'esecuzione degli atti.
2. Al Sindaco spettano le seguenti attribuzioni di governo:
 - a) rappresentanza generale del Comune; rappresentanza del Comune in giudizio giurisdizionale o amministrativo;
 - b) direzione unitaria e coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) impartire direttive generali al segretario in ordine all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - d) coordinare e stimolare l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - e) concordare con la Giunta o con i singoli assessori interessati le prese di posizione pubbliche che interessano il Comune;

- f) nominare i rappresentanti del Comune, di propria competenza, in enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
- g) indire le elezioni per i referendum consultivi;
- h) promuovere ed assumere iniziative onde assicurare che uffici, aziende, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- i) determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;
- l) coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché dell'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
- m) adottare i provvedimenti disciplinari per il personale a lui attribuiti dal regolamento;
- n) sovrintendere il corpo di polizia municipale;
- o) adottare ordinanze ordinarie;
- p) stipulare contratti;
- q) presiedere le commissioni di gara;
- r) svolgere ogni altro compito di governo a lui attribuito da leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Il Sindaco può delegare a singoli assessori, al segretario comunale, a responsabili di area l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o il presente Statuto non abbia già ad essi attribuito.

3. Al Sindaco spettano le seguenti attribuzioni di vigilanza:

- a) acquisire direttamente presso uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuovere, tramite il segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controllare l'attività urbanistico-edilizia;
- d) compiere gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) disporre l'acquisizione di atti, documenti, informazioni presso le aziende speciali e le istituzioni;
- f) svolgere ogni altra iniziativa di vigilanza ritenuta utile per la salvaguardia degli interessi del Comune.

4. Al Sindaco spettano le seguenti attribuzioni organizzative:

- a) convocare il Consiglio comunale e stabilire l'ordine del giorno;

- b) convocare e presiedere la conferenza dei capigruppo;
 - c) esercitare i poteri di polizia nelle sedute consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - d) convocare la Giunta comunale e proporre gli argomenti da trattare;
 - e) svolgere ogni altra attribuzione organizzativa prevista dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali, o che sia da lui ritenuta utile nell'interesse del Comune.
5. Al Sindaco, quale ufficiale del Governo, spettano le attribuzioni elencate nell'art. 38 della legge 142/1990.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Istituti e modalità della partecipazione

Articolo 32. Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative di cooperazione e di volontariato che intendono contribuire alla definizione e alla realizzazione degli obiettivi e degli interventi che caratterizzano l'attività amministrativa.
2. A tale scopo sollecita pareri e proposte e concorda modi e per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi.
3. La Giunta registra, previa istanza degli interessati, gli organismi a base associativa che intendono collaborare con il Comune per i fini sopra indicati.
4. L'Amministrazione comunale potrà intervenire, secondo modalità e forme fissate dal regolamento, con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a favore delle associazioni registrate, per facilitare l'attuazione degli obiettivi e degli interventi concordati.

Articolo 33. Consultazione di organizzazioni economiche e sociali

1. Per problemi e scelte di particolare rilevanza amministrativa l'Amministrazione o la commissione consiliare competente consultano, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione e quelle economiche e sociali.

Articolo 34. Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli e le associazioni possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. Istanze, petizioni e proposte, da presentarsi per iscritto, saranno indirizzate al Sindaco, il quale le trasmetterà per l'istruttoria e per le determinazioni in merito agli organi amministrativi o istituzionali competenti per materia.
3. Il Sindaco è tenuto a rispondere ai richiedenti e a darne comunicazione al Consiglio entro i termini e con le modalità fissate dalla legge e dal regolamento.

Articolo 35. Iniziativa popolare

1. I cittadini hanno diritto di presentare al Consiglio comunale proposte per la formazione dei regolamenti e per l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, ivi comprese mozioni e ordini del giorno.
2. Le modalità di presentazione sono fissate dal regolamento.
3. Il Sindaco affida alla commissione consiliare competente la proposta pervenuta affinché ne accerti l'ammissibilità. Sono ammissibili le proposte di interesse generale che:
 - a) siano state presentate da almeno un ventesimo degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) non riguardino la revisione dello Statuto, tributi e bilanci, espropriazioni per pubblica utilità, designazioni e nomine;
 - c) siano formulate secondo le modalità fissate dal regolamento. La commissione deve pronunciarsi entro 30 giorni.
4. Ove la commissione accerti l'ammissibilità della proposta, questa viene esaminata dal Consiglio comunale entro 60 giorni dalla decisione della commissione.

Articolo 36. Referendum consultivo

1. Argomenti di competenza comunale, di carattere generale e di particolare rilevanza possono essere sottoposti a referendum consultivo.
2. Le modalità di presentazione della richiesta e di formulazione del quesito da sottoporre a referendum e dello svolgimento delle votazioni sono fissate dal regolamento.
3. Il referendum può essere richiesto:
 - a) dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - b) da almeno un sesto degli elettori risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'approvazione da parte del Comitato regionale di controllo della deliberazione del Consiglio comunale relativa alla richiesta di referendum presentata dai consiglieri comporta l'indizione del referendum entro i termini fissati dal successivo comma sei del presente articolo.

5. Ove la richiesta venga presentata dagli elettori, il Sindaco la affida alla commissione consiliare competente affinché ne accerti l'ammissibilità. Sono ammissibili le richieste che:
 - a) riguardino gli argomenti aventi le caratteristiche precisate al comma primo del presente articolo, con l'esclusione degli argomenti relativi alla revisione dello Statuto, ai tributi e ai bilanci, alle espropriazioni per pubblica utilità e alle designazioni e nomine;
 - b) siano formulate secondo le modalità fissate dal regolamento. La commissione deve pronunciarsi entro 30 giorni.
6. La Giunta, accertato che la deliberazione del Consiglio comunale è stata approvata o che la commissione competente ha espresso parere favorevole, fissa la data di svolgimento del referendum, che deve aver luogo entro 90 giorni dall'approvazione della delibera o dall'espressione del parere da parte della commissione.
7. Il referendum è ritenuto valido ove partecipi al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
8. Il Consiglio comunale è tenuto, accertata la validità della consultazione, a deliberare in merito al quesito sottoposto a referendum entro 60 giorni dallo svolgimento dello stesso. Ove non recepisca le indicazioni referendarie deve motivare adeguatamente la diversa determinazione.
9. Non possono essere sottoposti a referendum quesiti già oggetto di consultazione se non dopo 5 anni dalla precedente votazione.

Capo II Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 37. Diritto di partecipazione

1. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo, volto all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche, presentando memorie e proposte, i cittadini nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
2. Tali cittadini, se individuati dall'Amministrazione, devono essere informati dalla stessa con comunicazione personale indicante un congruo termine per la presentazione delle memorie o delle proposte. Se questa risulta impossibile o particolarmente gravosa per il numero dei destinatari, l'Amministrazione rende noti gli estremi del procedimento mediante idonee forme di pubblicità.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge.

Capo III Diritto di accesso e di informazione

Articolo 38. Pubblicità degli atti

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento.
2. Il Sindaco può, con decisione temporanea e motivata, vietare l'esibizione di atti ove ravvisi che la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi, di enti o di imprese, o gli interessi del Comune.
3. Le modalità di accesso sono fissate dal regolamento.

Capo IV Difensore civico

Articolo 39. Accordo con la Comunità Montana della Valchiavenna

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, tenuto conto dell'esiguità della popolazione, viene delegata alla Comunità Montana della Valchiavenna l'istituzione dell'ufficio del Difensore civico.

Articolo 40. Requisiti e competenze

1. Le incompatibilità, i requisiti, la durata in carica, le funzioni, i diritti ad esso spettanti compresa l'indennità mensile saranno oggetto di apposita convenzione fra il Comune e la Comunità Montana della Valchiavenna e gli altri comuni interessati.
2. Il Comune si impegna a tenere in debito conto le relazioni inviate dal Difensore civico, al quale garantisce l'accesso agli uffici ed agli atti relativi ai procedimenti amministrativi.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I L'Amministrazione comunale

Articolo 41. Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario ed ai responsabili di settore.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree funzionali.

Articolo 42. Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina:
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
 - d) l'attribuzione al segretario ed ai responsabili di settore di compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità per il funzionamento della Commissione di disciplina.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce al proprio personale l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Articolo 43. Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili di area.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. E' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni; esprime il parere sulle proposte deliberative previste dalla legge e provvede ai relativi atti esecutivi.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e, se richiesto, a quelle delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì le verbalizzazioni, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge. Tale facoltà non opera per le sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
5. Roga, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale, gli atti e i contratti di cui all'art. 87 del T.U. 1915.
6. Adotta e sottoscrive tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza.
7. E' sostituito dal vicesegretario qualora lo preveda la pianta organica e nei casi contemplati dalla legge.

Articolo 44.

Compiti dei responsabili di area

1. I responsabili di area sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I responsabili di area, nell'organizzazione e utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

Capo II La gestione dei servizi pubblici

Articolo 45. Modalità di gestione

1. Il Comune, a norma dell'art. 22 della legge 142/1990, può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia;
 - b) in concessione a terzi;
 - c) a mezzo di azienda speciale;
 - d) a mezzo di istituzione;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento.

Articolo 46. Aziende speciali e istituzioni

1. Il Comune per la gestione dei servizi può avvalersi delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'art. 23 della legge 142/1990.
2. L'azienda speciale è ente pubblico dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
3. L'istituzione è organismo per l'esercizio dei servizi sociali. E' dotata di autonomia gestionale.
4. Gli organi delle aziende speciali e delle istituzioni ed i criteri informativi della loro attività sono fissati dalla legge.
5. Gli amministratori sono nominati dal Consiglio comunale fra i propri membri o fra cittadini che, oltre al possesso dei requisiti per l'eleggibilità e per la compatibilità alla carica di consigliere comunale, presentino requisiti di professionalità e/o provata capacità amministrativa. Gli stessi possono essere revocati, su proposta del Sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Articolo 47. Deleghe alla Comunità Montana della Valchiavenna

1. Il Comune valuta, in relazione alla natura e dimensione dei servizi, l'opportunità di affidarli alla Comunità Montana della Valchiavenna.
2. L'affidamento in gestione deve essere deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
3. La deliberazione deve recepire i contenuti di apposita convenzione fra Comune e comunità montana che contenga tempi, modi e costi della gestione delegata.

Capo III Forme associative

Articolo 48. Convenzioni

1. Per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi il Comune può stipulare convenzioni con la Provincia, la Comunità Montana e altri Comuni.
2. La convenzione, che deve prevedere tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti, viene deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza dei presenti.

Articolo 49. Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano l'azione integrata e coordinata di Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici il Comune può concludere appositi accordi di programma con gli interessati.

Articolo 50. Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, salvo quanto previsto al precedente articolo 49, può costituire con altri Comuni e/o con la Comunità Montana e/o con la Provincia appositi consorzi.

Articolo 51. Società per Azioni

1. Il Comune, allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, può aderire a società anche a prevalente capitale privato.
2. Deve essere però garantita la presenza, negli organi direttivi e di controllo, di rappresentanti del Comune o di altri enti locali.

TITOLO V L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 52. Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. Dei beni comunali sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 53. Beni patrimoniali disponibili

1. Le strutture e gli impianti comunali, ove possibile, devono essere utilizzati anche da enti, organismi e associazioni aventi finalità sociali.
2. Il regolamento che ne disciplina l'uso deve prevedere il concorso degli stessi alle spese di gestione, salvo che ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale degli organismi interessati.

Articolo 54. Contratti

1. Le norme relative ai contratti sono fissate dall'art. 56 della legge 142/1990 e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento affida alla competenza della Giunta i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.
3. I contratti diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Articolo 55. Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.
2. Le norme relative alla contabilità generale sono emanate dal Consiglio comunale con apposito regolamento.
3. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
4. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono approvati insieme al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
5. Ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi del Comune sono allegati, ove pervenuti, anche quelli dei consorzi ai quali partecipa il Comune. Se pervengono successivamente, devono essere comunque resi noti ai consiglieri.
6. Al conto consuntivo del Comune deve essere allegato l'ultimo bilancio approvato delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 56. Controllo economico finanziario

1. I responsabili di area periodicamente sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

Articolo 57. Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, anche sulla base delle relazioni dei responsabili di area, dispone rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta trasmette periodicamente al Consiglio comunale ed ai revisori dei conti una situazione aggiornata del bilancio.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 58. I revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due nominativi, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, scelti in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 142/1990.
2. I revisori svolgono le funzioni precisate in tale articolo.

TITOLO VII FUNZIONE NORMATIVA

Articolo 59. Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 60. Modalità di revisione

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 142/1990.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Articolo 61. Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto e in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Articolo 62. Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Tali ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma secondo dell'art. 38 della legge 142/1990.
4. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Articolo 63. Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio comunale approva, entro un anno, i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con lo Statuto.